



## **Collocazione presso il padre del minore trasferito dalla madre in altra regione con pregiudizio del diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Sassari, Ordinanza del 20 gennaio 2025, Giudice Dott.ssa Marta Guadalupi**

*Qualora l'intenzione, espressa o già attuata dal genitore con cui il figlio abitualmente convive, di trasferire la residenza (e con essa quella del minore), pur non rappresentando, di per sé, ostacolo alla conservazione dell'affidamento condiviso, collida con il superiore interesse del minore, il Giudice a seconda delle circostanze può rimodulare, anche d'ufficio, i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario oppure modificare la collocazione prevalente stessa del minore, oppure, nei casi estremi, può disporre la perdita dell'affidamento in capo al genitore che intende mutare residenza.*

*Nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con il padre e con la madre, il Giudice è tenuto a valutare come e con quali modalità sia salvaguardata e garantita (nel presente e nella prognosi futura) la relazione del minore con il genitore non collocatario e con le altre figure chiave della sua esistenza, con valutazione da modularsi diversamente in relazione all'età della prole, giacché minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame consolidato con il genitore non collocatario.*

**Rif. Leg.** Art. 337-ter c.c.

### **Collocazione minori - Trasferimento – Bigenitorialità**

Di fronte al trasferimento del domicilio proprio e del bambino, ancora in tenera età, posto in essere dalla madre, nonostante il manifestato e reiterato dissenso del padre, quest'ultimo ricorre al Tribunale avanzando istanza ex art. 473-bis.38 c.p.c., affinché, previa declaratoria della contrarietà del trasferimento al primario interesse del bambino, venga ristabilito il collocamento prevalente del

minore presso la residenza del padre o il domicilio in luogo limitrofo, come stabilito nella sentenza di separazione, e vengano adottati, in ogni caso, i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse del minore al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità.

Il Tribunale ritiene che la resistente, con il comportamento assunto, abbia dimostrato nei fatti una mancanza di consapevolezza del significato della bigenitorialità, che non consiste solo nel diritto del padre di incontrare il figlio ma, soprattutto, nel diritto di quest'ultimo di conservare con il padre e con i parenti del ramo paterno un significativo rapporto affettivo.

Posto che la decisione della persona adulta di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all'altra non è sindacabile, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, la giustificazione offerta dalla madre appare come strumentale a colorare come "necessitata" una scelta che non si presenta come tale.

Per di più la resistente ha tenuto condotte, nel complesso considerate, ostative al concreto esercizio da parte del padre della responsabilità genitoriale con grave pregiudizio per il minore; pertanto, il Giudice dichiara il trasferimento del minore contrario al suo primario interesse e, considerata l'indisponibilità della madre di rientrare unitamente al bambino, ritiene opportuno ed urgente prevedere la collocazione prevalente del bambino presso il padre, con efficacia immediata.

Da ciò consegue, sempre in via d'urgenza, l'obbligazione della madre (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al padre di un assegno mensile rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie e la regolamentazione del diritto di visita madre/figlio secondo il calendario proposto da quest'ultima.

§§§

N. R.G. \_2024

TRIBUNALE DI SASSARI

I Sezione Civile

ORDINANZA EX ART. 473 BIS 38 CPC

(PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE)

## Giurisprudenza di merito Ondif

Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi, nel procedimento iscritto al n. r.g. \_\_\_/2024 promosso con ricorso ex art. 473 bis cpc del 18.11.2024 da:

F. M. (C.F. \_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. C. M. e dell'avv. P. S.

RICORRENTE

nei confronti di

E. C. (C.F. \_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. C. L. e dell'avv. C. A. N. F.

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura in sede.

\*

Con ricorso del 18.11.2024, F. M. - premesso di essersi separato da E. C. con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1061/2022 pubbl. il 25.10.2022, che aveva regolato il regime di affidamento del figlio L., nato il \_\_\_\_2021, stabilendo l'affidamento condiviso - ha allegato che la resistente nei primi giorni di settembre 2024 ha assunto la decisione unilaterale di trasferire il proprio domicilio e quello del bambino nella Regione Lazio, in L. (RO), nonostante il suo manifestato e reiterato dissenso.

Ha allegato che dal giorno del trasferimento ad oggi ha potuto vedere il figlio solo qualche giorno durante le recenti festività natalizie e che la sig.ra C. in questi mesi gli ha impedito qualsiasi contatto con il bambino (telefonico o con videochiamate).

Sulla base di tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"A) Ritenere e dichiarare il trasferimento a R., in L., di L. contrario al suo primario interesse, per l'effetto,

B) Disporre, anche *inaudita altera parte* onde evitare un più grave pregiudizio, il rientro del minore L. presso il suo luogo di residenza in S., ristabilendo il collocamento prevalente del minore presso la residenza in S. o domicilio in luogo limitrofo, come stabilito nella sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di S.

C) Assumere, in ogni caso, i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche *inaudita altera parte*, nell'interesse del minore al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità con attuazione dell'affido condiviso come previsto dalla sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di Sassari e accordo integrativo intercorso tra le parti in data 15.12.2022.

D) Con vittoria di spese e compensi di causa".

Con decreto del 28.11.2024 questo Giudice ha rigettato la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti *inaudita altera parte* con la seguente motivazione "vero che il dedotto trasferimento del minore in altra Regione, su decisione unilaterale della madre, a fronte dell'affidamento condiviso, si presenta come illegittimo in assenza di specifica autorizzazione del Giudice, è altrettanto vero che appare oggi inopportuno ordinare il rientro dello stesso senza prima cercare un tavolo di dialogo tra i genitori (tavolo di dialogo che la stessa sig.ra C. avrebbe dovuto instaurare prima di partire)" e ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti al giorno 16.01.2025.

Con comparsa di costituzione e risposta del 2.01.2025, E. C. si è costituita in giudizio spiegando di aver assunto la decisione di trasferirsi a R. (con il figlio) esclusivamente per motivi di lavoro: in particolare, ha allegato di aver perso il posto di lavoro presso lo store della \_\_\_\_ in viale \_\_ a S. a fine luglio 2024, di

aver subito inviato diversi curriculum ad aziende a S. senza aver ricevuto riscontro e di aver trovato invece un impiego inizialmente presso la \_\_\_\_ di R. ottenendo una assunzione a tempo determinato (a partire da metà settembre 2024) e poi presso la \_\_\_\_\_ S.r.l (dal mese di gennaio 2025 – con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato).

Ha allegato di essere andata a vivere presso un appartamento messo a disposizione a titolo gratuito da un parente, unitamente alla babysitter di L. che si è trasferita con lei, e di aver tentato - senza successo - di trovare un accordo con il sig. M. circa una diversa modalità di regime di visita padre/figlio proponendo che il figlio trascorresse con lui a S. 8 giorni consecutivi al mese, con spese di viaggio a carico proprio.

Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“1) *Adversis reiectis*.

2) Autorizzare il trasferimento della residenza della C. e del minore L. M. a R. , e precisamente in L. via \_.

3) Autorizzare l’iscrizione del minore alla scuola materna nella nuova città di residenza.

4) Disporre che il minore possa trascorrere con il padre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, accompagnato e ripreso dalla mamma la quale sosterrà integralmente i costi del viaggio.

5) Consentire al padre di incontrare il minore figlio a R. ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre.

6) Disporre che il minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori un mese continuativo durante le ferie estive, previ accordi tra la C. e il M.

7) con vittoria di spese, diritti e onorari”.

Le parti sono state sentite - in contraddittorio tra loro - dal Giudice all’udienza del 16.01.2025:

- il sig. M. ha dichiarato: “ho visto L. ad agosto, è stato con me tutto il mese, perché tutto il mese di luglio l’aveva passato con la madre – di comune accordo abbiamo fatto così, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre non l’ho visto e poi l’ho rivisto dal 31 dicembre fino al 6 gennaio. Lei da settembre mi ha chiesto di tenere il bambino una settimana al mese, e questo io non l’ho accettato, perché proprio non ho accettato il suo trasferimento a R. . Ho chiesto di vedere il bambino a R. e lei non mi ha mai risposto. Non è facile comunicare con la sig.ra C. perché lei comunica con me solo via e-mail, per telefono non risponde e mi ha bloccato da tempo; mi scrive delle e-mail telegrafiche. Ha fatto Videochiamate con il bambino in questi mesi da settembre a dicembre? no, solo i primi giorni di settembre e poi basta. Chiedo che il bambino ritorni a casa, ho paura di perderlo vedendolo poco, non ho possibilità economica di viaggiare spesso (ho un reddito di 1.200/1.300 euro al mese – con l’attività di bar che gestisco con i miei genitori – che fanno enormi sacrifici per tenere aperto il bar) e vivo con i miei genitori. Ho sempre pagato l’assegno di mantenimento per L. e ho sempre rispettato il diritto di visita che avevamo deciso insieme io e L. (il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19/20 e weekend alternati con pernottamento e festività alternate), avevo un buon rapporto con mio figlio”;

- la sig.ra C. ha dichiarato: "sono stata assunta a tempo indeterminato alla reception in una Struttura di R. ; vorrei trovare un punto di incontro con F. M. , potremmo ragionare sul regime di visita padre/figlio, riportandolo io spesso qui. Perché non è tornata da settembre a dicembre? perché avevo chiesto più volte a F. di darmi le date in cui fosse disponibile a tenere il bambino e lui non ha mai accettato. Avete fatto videochiamate padre/figlio in questi mesi da settembre a dicembre? No, preciso che durante la prima videochiamata di settembre, è successo un fatto brutto: L. è inciampato, è intervenuta la babysitter per aiutarlo e F. si è agitato e si è messo a fare battute sgradevoli, e da lì non l'ho più videochiamato. Lavoro 6 ore al giorno, per il resto sto con mio figlio; con me a R. si è trasferita la babysitter, che lo segue da quando L. aveva pochi mesi; la pago con un forfettario e consideriamo che io sostengo vitto e alloggio; qui in Sardegna aveva una sua abitazione. L. chiede del padre? sarei la prima che se L. mi chiedesse di lui, salirei sul primo aereo e lo porterei qui da lui; invece non chiede mai. Prima di partire per R. ci andava dal papà? sì tutte le settimane. Ci stava tutto il tempo concordato? sì, non si è mai rifiutato di andare gli incontri con il padre. Preciso che se venisse accordato il trasferimento a R. , mi accollerei io il costo dei viaggi per portarlo qui in visita dal padre. Quanto guadagna? 1.100 euro mensili. Pensa di riuscire a sostenere il costo della babysitter e dei costi della vita a R. e i costi dei viaggi frequenti con il suo stipendio? penso di farcela, comunque non pago affitto perché sono a casa di un parente (zio, fratello di mia madre) che mi ha prestato la casa a titolo gratuito e i miei genitori mi aiutano economicamente. Quando viveva in Sardegna dove abitava? abitavo da sola con L. in un appartamento di famiglia (di mia madre) a C".

Fallito il tentativo di conciliazione effettuato alla medesima udienza (cit. verbale: "Il Giudice invita le parti a riflettere sulle conseguenze delle loro domande, conseguenze che potrebbero avere una ricaduta immediata nella vita del figlio; li invita ad uscire dall'aula per qualche minuto di riflessione personale sulla possibilità di trovare un accordo, sulla possibilità in capo a ciascuno di loro di fare un passo indietro. All'esito della riflessione, le parti e i difensori rientrano in aula dichiarando che nessuno dei due genitori vuole rinunciare alla domanda ("il sig. M. chiede che L. rientri in Sardegna con la madre o se la signora non vuole rientrare che il bambino sia collocato presso di lui – la sig.ra C. chiede che il trasferimento del bambino a R. venga autorizzato dal Tribunale"), il Giudice si è riservato di adottare "provvedimenti urgenti" ai quali segue la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis .14 cpc (per la valutazione - a cognizione piena - della domanda, proposta in via riconvenzionale dalla resistente, di modifica delle condizioni della separazione con riferimento al diritto di visita padre/figlio previa autorizzazione al trasferimento di residenza) con termini a ritroso per sviluppare compiutamente le difese ex art. 473 bis .17 cpc.

\*

Occorre ora di seguito specificare i principi di diritto e di interpretazione giurisprudenziale che questo Giudice intende porre a fondamento delle proprie valutazioni.

Con la riforma del diritto di famiglia e della disciplina della filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154/2013 è stato istituzionalizzato il

principio secondo cui la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso; il nuovo art. 337 ter c.c., nel ribadire che i genitori devono assumere congiuntamente le decisioni che riguardano istruzione, educazione e salute dei figli (già individuate dall'art. 155, comma 3 c.c. introdotto dalla l. n. 54/2006) comprende tra esse "la scelta della residenza abituale del minore", scelta che deve essere adottata di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice (stesso contenuto del nuovo art. 473-bis.38 cpc introdotto dalla Riforma Cartabia)

Tale disposizione, oltre ad aver recepito in ambito nazionale quanto già previsto dalle fonti sovranazionali - art. 2, punto 7 e punto 11, lett. b) Reg. 27 novembre n. 2201/2003 (Bruxelles 2 bis); art. 9, comma 1 Conv. di New York sui diritti del fanciullo - si iscrive nella più ampia innovazione costituita dall'espunzione della "potestà" genitoriale e l'introduzione della "responsabilità" genitoriale, intervenuta con la riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013); la nozione di responsabilità genitoriale impone infatti un diverso approccio rispetto ai conflitti sulle questioni di maggior interesse della prole, tra cui proprio quelli relativi alla collocazione materiale del minore.

La determinazione della residenza abituale del fanciullo è ritenuta di tale preminente importanza, che va assunta di comune accordo tra i genitori anche in presenza di affidamento monogenitoriale; l'unica eccezione ammessa è quella in cui il Tribunale abbia disposto l'affidamento "super esclusivo rafforzato" ovvero quello monogenitoriale con la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore, ovvero endofamiliare (ai Servizi Sociali o altra figura parentale).

Ne consegue che, come previsto dall'art 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori, la scelta è rimessa al Giudice, il quale, in questa valutazione, deve tenere conto che "Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione, e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"; tale norma indica quindi il canone di riferimento nella scelta anche della collocazione, giacché il trasferimento del minore presso un'altra residenza in diversa Regione (o altro Stato) potrebbe non permettere, senza idonei accorgimenti, di assicurare alla prole un rapporto effettivo e concreto con entrambi i genitori.

Invero, il regime di affidamento condiviso, che può essere attuato anche nella circostanza in cui i genitori risiedono a distanza notevole l'uno dall'altro, può comportare delle criticità quando - per le specificità del caso concreto - l'interesse del minore alla bigenitorialità entra in conflitto con il diritto costituzionalmente riconosciuto a chiunque di stabilire la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all'estero (art. 16 Cost. secondo il quale: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza").

In altre parole, l'intendimento, espresso o già attuato dal genitore con cui il figlio abitualmente convive, di trasferire la residenza (e con essa quella del minore), seppure non rappresenti, di per sé, ostacolo alla conservazione dell'affidamento condiviso, se collide con il superiore interesse del minore, può comportare un provvedimento del Giudice volto, non già a vietare il trasferimento, ma bensì a rimodulare, anche d'ufficio, i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario (v. Tribunale di Sassari ordinanza del 20.7.2022, ove il Giudice ha autorizzato il trasferimento della madre unitamente alle due figlie nel Regno unito e ha prolungato la permanenza delle bambine presso il padre nel periodo estivo nonché nelle altre occasioni di chiusura della scuola) oppure a modificare la collazione prevalente stessa del minore, oppure, nei casi estremi, alla perdita dell'affidamento in capo al genitore che intende mutare residenza.

La Cassazione in tema di affidamento dei figli minori - e quindi anche di collocazione degli stessi - ha chiarito che il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015; v. anche: Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 6919 del 8/04/2016; Cass. n. 22744 del 28.09.2017; Cass. n. 16738 del 28/06/2018; Cass. n. 31902 del 10/12/2018).

Un criterio empirico fondamentale (già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 12.08.2014) che consente al Giudice di valutare se il trasferimento in questione (nello specifico caso in cui sia stato già attuato) rispetta o meno tali principi attiene alla verifica di come e con quali modalità sia salvaguardata e garantita (nel presente e nella prognosi futura) la relazione del minore con il genitore non collocatario e con le altre figure chiave della sua esistenza; valutazione che viene modulata diversamente in relazione all'età della prole: minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame consolidato, nel senso che l'analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi.

Si sottolinea che quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le

rivendicazioni personali e trovare il modo di garantire il più possibile (anche in un contesto di distanza fisica) le frequentazioni dell'ex coniuge (genitore non collocatario) con la prole minorenni attraverso una fattiva collaborazione; con la specificazione che l'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti (v. Tribunale di Bari ordinanza del 10.03.2009).

Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene che la sig.ra C., con il comportamento assunto, consistito

- nell'aver trasferito con sé il figlio a R. nella consapevolezza della contrarietà del padre mettendo quest'ultimo di fronte al fatto compiuto<sup>1</sup>

- nel non aver riportato spontaneamente il bambino in Sardegna a far visita al padre per 4 mesi<sup>2</sup>

- nel non aver organizzato, in questo periodo di lontananza, telefonate e videochiamate frequenti tra padre/figlio<sup>3</sup>

- nell'aver negato al padre un civile canale di comunicazione tra genitori<sup>4</sup>

ha dimostrato nei fatti una mancata presa di consapevolezza del significato della bigenitorialità, che non consiste solo nel diritto del padre di incontrare il figlio ma, soprattutto, nel diritto di quest'ultimo di conservare con il padre e con i parenti del ramo paterno un significativo rapporto affettivo.

Non vi è dubbio, quindi, che la sig.ra C. si sia resa in questi mesi poco collaborativa con il sig. M. nell'individuazione dei mezzi più appropriati per far fronte alla situazione di lontananza, in un'età evolutiva del figlio (tra i 3 e i 6 anni) - ove ogni bambino impara a esprimersi con maggior complessità, a muoversi autonomamente negli spazi conosciuti, a socializzare e relazionarsi con gli altri - in cui la rarefazione della frequentazione, data dalla distanza fisica, rischia di comportare una disgregazione del rapporto padre/figlio che è ancora in fase di consolidamento.

A conferma di questa valutazione si legge la circostanza che la sig.ra C. all'udienza del 16.01.2025 sia apparsa non particolarmente in grado di comprendere la complessità della situazione (percepita senza alcuna problematizzazione) e dotata di una capacità di lettura superficiale dei bisogni del bambino (cit. "sarei la prima che se L. mi chiedesse di lui, salirei sul primo aereo e lo porterei qui da lui; invece non chiede mai").

---

<sup>1</sup>Circostanza pacifica in causa e comunque emergente dai documenti (v. messaggi intercorsi tra le parti e comunicazioni tra difensori)

<sup>2</sup>Alla domanda specifica del Giudice: "Perché non è tornata da settembre a dicembre?" la sig.ra C. ha risposto: "perché avevo chiesto più volte a F. di darmi le date in cui fosse disponibile a tenere il bambino e lui non ha mai accettato". Ebbene, la suddetta spiegazione del motivo della decisione unilaterale della madre di non accompagnare il figlio in visita dal padre, in un contesto di distanza fisica tra gli stessi, appare del tutto generica e ingiustificata.

<sup>3</sup>Alla domanda specifica del Giudice "Avete fatto videochiamate padre/figlio in questi mesi da settembre a dicembre?" la sig.ra C. ha risposto: "No, preciso che durante la prima videochiamata di settembre, è successo un fatto brutto: L. è inciampato, è intervenuta la babysitter per aiutarlo e F. si è agitato e si è messo a fare battute sgradevoli, e da lì non l'ho più videochiamato". Ebbene, la suddetta spiegazione del motivo della decisione unilaterale della madre di interruzione delle videochiamate padre/figlio, in un contesto di distanza fisica tra gli stessi, appare del tutto generica e ingiustificata, nonché punitiva.

<sup>4</sup>Il sig. M. ha dichiarato: "Non è facile comunicare con la sig.ra C. perché lei comunica con me solo via e-mail, per telefono non risponde e mi ha bloccato da tempo; mi scrive delle e-mail telegrafiche", circostanza confermata dalle produzioni documentali e non smentita dalla sig.ra C.



Circa la motivazione offerta dalla sig.ra C. del trasferimento a R. , ossia l'esigenza di rendersi economicamente indipendente ed emancipata, occorre ribadire (come specificato nelle premesse) che la decisione della persona adulta di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all'altra non è sindacabile in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e che il Giudice - nella risoluzione di una controversia inerente alla scelta della residenza del minore - ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori e che nessuna norma impone di privare il genitore che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé (vedi Cass. n. 9633/15; Cass. n. 18087/16). Ciò premesso, tale giustificazione offerta dalla sig.ra C. appare come strumentale a colorare come "necessitata" una scelta che -all'esito di un esame sommario proprio di questa fase- non si presenta come tale: si ritiene, al contrario, che la sig.ra C. sia stata affrettata nel ritenere di non avere opportunità di lavoro simili (commessa in negozio o addetta al settore alberghiero) a S. (del resto, ha lavorato fino a fine luglio nel negozio \_\_\_ a Sassari, si è dimessa volontariamente e si è trasferita a R. i primi giorni di settembre) o nelle zone limitrofe a forte elezione turistica (cfr. valutazione analoga sulle esigenze lavorative poste alla base del trasferimento: Tribunale di Ancona ordinanza del 21.06.2017).

La circostanza dell'inadempimento del sig. M. all'obbligazione di contributo al mantenimento del figlio è stata specificamente contestata (con produzione di documenti in senso contrario) e comunque è ininfluente ai fini della presente decisione.

In conclusione, i sopra esposti elementi fanno ritenere che la sig.ra C. abbia tenuto condotte nel complesso considerate ostative al concreto esercizio da parte del padre della responsabilità genitoriale e che la permanenza di tale situazione, nelle more dell'accertamento più approfondito delle posizioni delle parti che verrà svolto nel procedimento di merito a cognizione piena (per la modifica delle condizioni della separazione) che seguirà, potrebbe aggravare il pregiudizio che sta subendo il minore; pertanto, il Giudice dichiara il trasferimento a R. , in L. , di L. contrario al suo primario interesse e considerata l'indisponibilità della sig.ra C. di rientrare a S. unitamente al bambino, ritiene opportuno ed urgente modificare la regolamentazione dell'affidamento del minore nel senso di prevedere la collocazione prevalente di L. presso il padre, con efficacia immediata.

Tale previsione (di collocamento prevalente presso il padre) è attuabile nel caso di specie senza pregiudizio per il minore (ulteriore rispetto all'ineludibile sofferenza iniziale insita nel dover nuovamente cambiare contesto abitativo e genitore di riferimento), seppure il bambino sia di tenera età e quindi presumibilmente bisognoso della vicinanza materna secondo la logica della maternal preference, in quanto risulta che il sig. M. ha sempre mantenuto una frequentazione costante settimanale con il bambino fin dalla sua nascita e fino al recente trasferimento, e sia dotato di una specifica capacità di accudimento, dimostrata dalla citata costante frequentazione e dal fatto che il bambino abbia recentemente trascorso 30 giorni consecutivi (il mese di agosto 2024) presso di

lui (senza che la sig.ra C. abbia segnalato alcun profilo di criticità rispetto a tale lungo periodo di permanenza del bambino presso il padre) e potendo quest'ultimo certamente contare sulla collaborazione dei nonni paterni e materni.

Da ciò consegue, sempre in via d'urgenza:

- l'obbligazione della sig.ra C. (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al sig. M. di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo ISTAT, l'assegno unico INPS verrà diviso al 50% tra le parti come per legge; cifra contenuta nel minimo possibile, considerato il reddito del soggetto onerato (1.100 euro mensili) e i presumibili costi di viaggio della madre per venire a trovarlo (con la precisazione che il costo del biglietto aereo del bambino per l'esercizio del diritto di visita della madre come di seguito disciplinato dovrà essere sostenuto da entrambi i genitori al 50% ciascuno);  
- la regolamentazione del diritto di visita madre/figlio secondo il calendario proposto da quest'ultima (evidentemente ritenuto da quest'ultima congruo a mantenere una sufficiente frequentazione con il genitore non collocatario): il minore trascorrerà con la madre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, accompagnato e ripreso ad opera della madre; la madre potrà incontrare il figlio a Sassari ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con il padre; il padre dovrà garantire contatti costanti tra madre e figlio e quindi dovrà organizzare con quest'ultima telefonate e videochiamate quotidiane con il figlio, ad un orario fisso stabilito concordato tra le parti.

Si precisa infine che non si è proceduto all'ascolto del minore, ritenendo tale adempimento incompatibile con la sua età.

Si invitano le parti ad intraprendere, nelle more della prossima udienza, un percorso di mediazione, di chiarificazione e sostegno alla genitorialità.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in via provvisoria e urgente così dispone:

1) fermo l'affidamento condiviso, dispone il collocamento prevalente di L. , nato il \_\_.\_\_.2021, presso il domicilio del padre;

2) obbliga la sig.ra C. (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al sig. M. di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo ISTAT; l'assegno unico INPS verrà diviso al 50% tra le parti come per legge;

3) regime di visita madre/figlio: il minore trascorrerà con la madre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, da concordarsi tra i genitori, accompagnato e ripreso ad opera della madre (spese di viaggio del bambino a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno); la madre potrà incontrare il figlio a S. ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con il padre; il padre dovrà garantire contatti costanti tra madre e figlio e quindi dovrà organizzare con quest'ultima telefonate e videochiamate quotidiane con il figlio, ad un orario fisso stabilito concordato tra le parti;

4) fissa l'udienza ex art. 473 bis.14 cpc (per la valutazione - a cognizione piena - della domanda, proposta in via riconvenzionale dalla resistente, di modifica

## Giurisprudenza di merito Ondif

delle condizioni della separazione con riferimento al diritto di visita padre/figlio previa autorizzazione al trasferimento di residenza) con termini a ritroso per sviluppare compiutamente le difese ex art. 473 bis .17 cpc al giorno 7 maggio 2025 ore 10.45;

5) spese processuali al definitivo.

Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero in sede (con trasmissione anche cartacea del presente provvedimento).

Sassari, 20 gennaio 2025

Il Giudice

Marta Guadalupi